Con antiriciclaggio si intende l'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità.

Il riciclaggio è un reato previsto dall'articolo 648 bis del Codice Penale che recita che chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

In Italia la normativa antiriciclaggio si basa principalmente sul decreto legislativo numero 231 del 21 novembre 2007, il quale ha introdotto nell'ordinamento nazionale una serie di adempimenti allo scopo di proteggere la stabilità e l'integrità del sistema economico e finanziario. I soggetti obbligati a tali disposizioni sono banche, istituzioni finanziarie, assicurazioni e professionisti, tra cui anche gli amministratori di condominio.

Il decreto legislativo 231/07, inoltre, per impedire il riciclaggio, impone obblighi di collaborazione.

Quest'ultima può essere di due tipi:

- collaborazione passiva: finalizzata a garantire la conoscenza approfondita della clientela e a prescrivere la conservazione dei documenti relativi alle transazioni effettuate;
- collaborazione attiva: volta all'individuazione e segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio.

Dal primo febbraio 2012 la soglia oltre la quale scatta l'obbligo della tracciabilità è stata abbassata a 999,99 euro.

Questa modifica è stata fatta per rendere più tracciabili e trasparenti i flussi di pagamento che avvengono tra privati, tra soggetti economici e tra privati e soggetti economici, senza l'intervento di intermediari finanziari e quindi limitando l'uso dei contanti.

In particolare questa modifica vieta:

- il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 999,99 euro.
- l'emissione di assegni bancari e postali trasferibili, con importi pari o superiori a 999,99 euro.

Il divieto riguarda pagamenti di beni o servizi, donazioni e atti a titolo gratuito per contanti in misura pari o superiore ai mille euro. Quindi, nei negozi e negli studi professionali, sono liberi i pagamenti fino a 999,99 euro. Oltre questo limite è possibile pagare con strumenti tracciabili, come assegni bancari e postali, bonifici, carte di credito e libretti di deposito nominativi. Il pagamento, inoltre, non può essere aggirato nemmeno con pagamenti frazionati; la sanzione, cioè, scatterà ugualmente se l'importo viene superato con più pagamenti in contanti singolarmente inferiori al limite, ma riferibili alla stessa operazione economica. Se la suddivisione

dei mille euro, però, riguarda contratti già stipulati che prevedano il pagamento a rate o pagamenti periodici, questa non verrà sanzionata.

Quindi, considerate le norme di cui sopra, considerato anche che il nuovo testo in approvazione alla Camera prevede l'obbligo di depositare i versamenti su un conto corrente condominiale o comune è opportuno che i condomini utilizzino il proprio conto corrente o i conti correnti indicati dall'amministratore.